

INPS messaggio 3 febbraio 2012, n. 2057

Oggetto: Chiarimenti in merito ai pagamenti diretti effettuati dal Fondo di tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., L. n. 296/2006) - Interazioni con il Fondo di garanzia (art. 2, L. n. 297/1982) - Sistemazioni contabili.

1. Richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in caso di conguaglio già effettuato dal datore di lavoro

Pervengono dalle strutture periferiche numerose segnalazioni di aziende che portano a conguaglio - secondo le modalità indicate nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 - somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di t.f.r. di pertinenza del Fondo di tesoreria, senza averle apparentemente corrisposte ai lavoratori.

La situazione si evidenzia nel momento in cui questi ultimi, anche in assenza di dichiarazione aziendale, chiedono il pagamento diretto del loro t.f.r.

E' stato anche fatto presente che, in altri casi, sono i medesimi datori di lavoro a dichiarare l'incapienza e chiedere il pagamento diretto del t.f.r. al Fondo di tesoreria per importi che, confrontando quanto riportato nei flussi individuali, risultano essere già stati conguagliati con riferimento ai lavoratori interessati.

Al verificarsi delle predette situazioni, gli operatori non dovranno procedere al pagamento in quanto la prestazione risulta già liquidata.

Tale circostanza va comunicata al lavoratore e all'azienda; l'informazione dovrà, inoltre, essere corredata da un puntuale dettaglio degli importi che risultano essere già stati oggetto di conguaglio.

Laddove si trattasse di un mero errore di compilazione del flusso individuale, sarà, quindi, necessario invitare il datore di lavoro a procedere alle rettifiche del caso.

Qualora l'istruttoria - nella quale, ricorrendo l'ipotesi di mancata corresponsione del t.f.r., sarà necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore - dovesse, invece, confermare l'irregolarità del comportamento aziendale, il datore di lavoro sarà invitato alla regolarizzazione, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni; sarà possibile, peraltro, fare ricorso ad accertamenti ispettivi, ove necessari.

Si potrà procedere al pagamento laddove, avviata l'attività di regolarizzazione/recupero, risulti correttamente definito anche il flusso informativo.

2. Richieste di pagamenti diretti in caso di omissioni contributive

Qualora si sia verificata una omissione parziale o totale del versamento mensile delle quote del t.f.r. nel flusso UniEmens, a modifica delle disposizioni a suo tempo impartite con msg. 15687 dell'8 luglio 2009 - in ragione delle variazioni intervenute nelle dichiarazioni aziendali, che hanno portato all'unificazione dei flussi retributivi "EMENS" e contributivi "DM10" nel nuovo sistema UniEmens - si riportano di seguito i controlli da effettuare nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Si possono verificare due ipotesi:

a) presenza della denuncia UniEmens

Tenuto conto della natura previdenziale riconosciuta alla gestione del Fondo di tesoreria, le relative prestazioni - nell'ipotesi di omissione contributiva riguardante periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione - sono soggette, come noto, al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice

civile. Di conseguenza, la liquidazione delle quote di t.f.r. a carico del Fondo stesso potrà avvenire anche nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento totale o parziale dell'importo denunciato mensilmente dal datore di lavoro.

L'operatore deve verificare che, all'interno del modello DM10 virtuale generato dalla denuncia UniEmens, siano presenti i codici (CF01 - CF02 - CF11), che indicano il contributo quantificato come dovuto al Fondo di Tesoreria.

Le denunce, totalmente o parzialmente insolute, contenenti tali somme transitano al recupero crediti; quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura fallimentare, detti importi dovranno, peraltro, essere tempestivamente insinuati nel passivo fallimentare.

b) assenza della denuncia UniEmens

L'assenza delle denunce UniEmens o la mancanza all'interno del DM10 virtuale dei codici relativi al contributo dovuto al Fondo di tesoreria, rendono necessario, per la quantificazione del debito, un accertamento che - nei casi di fallimento, in particolare - può realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento del personale ispettivo.

La trasmissione del modello DM10V alla procedura recupero crediti e, in caso di accesso ispettivo, l'emissione del verbale costituiscono il passaggio essenziale per l'erogazione delle quote di t.f.r. a carico del Fondo di tesoreria.

Nei casi di procedura fallimentare, sarà altresì necessario l'insinuazione dei crediti al passivo fallimentare.

3. Richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di tesoreria in caso di datore di lavoro assoggettato a PROCEDURA CONCORSUALE - Interazioni con il Fondo di garanzia

Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale - fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo - è possibile che il t.f.r. sia in parte dovuto anche dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2, L. n. 297/1982.

Il pagamento della quota di t.f.r. di competenza del Fondo di tesoreria normalmente avviene secondo la disciplina generale, in conseguenza della dichiarazione di incapienza.

La quota di competenza del Fondo di garanzia, sarà liquidata, a domanda dell'interessato, secondo le istruzioni impartite con msg. n. 10588 dell'11 maggio 2009, avendo cura di verificare la quota di t.f.r. eventualmente già corrisposta dal Fondo di tesoreria.

Al riguardo, ad integrazione delle istruzioni operative impartite con il messaggio sopra citato, l'importo lordo della quota di t.f.r. già corrisposta dal Fondo di tesoreria, dovrà essere indicata nel campo "Anticip.sogg.", mentre la trattenuta fiscale operata dovrà essere indicata nel campo "irpef ant."

Nel caso in cui non sia stata ancora liquidata la quota a carico del Fondo di tesoreria restano valide le istruzioni precedentemente impartite.

In ogni caso gli operatori preposti al Fondo di Tesoreria e al Fondo di garanzia, prima della liquidazione della quota di competenza, dovranno verificare l'esistenza ed il periodo di riferimento dei pagamenti a carico dell'altro Fondo, al fine di evitare eventuali errori di liquidazione.

3.1. Casi particolari

a) Richiesta di pagamento di quote di t.f.r. a carico del Fondo di tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo.

Sono stati segnalati casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di t.f.r. versate al Fondo di tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio t.f.r. nello stato passivo.

In tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di tesoreria.

Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, potrà presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del t.f.r. di cui all'art. 2, L. n. 297/1982.

Riguardo all'illegittimità del conguaglio, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione penale - in più occasioni e, da ultimo, con sentenza n. 33330 dell'8 settembre 2011 - ha affermato il seguente principio: "Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689/1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva".

Di conseguenza il direttore della struttura che effettua il pagamento dovrà segnalare quanto accaduto alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali ipotesi di reato.

b) Richiesta di pagamento della quota di t.f.r. a carico del Fondo di tesoreria già conguagliata ma per la quale il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare.

Qualora non sia ancora intervenuta la dichiarazione di esecutività dello stato passivo ovvero la richiesta del lavoratore non sia ammessa al passivo fallimentare, la liquidazione del t.f.r. a carico del Fondo di tesoreria è subordinata all'esito di un accesso ispettivo con cui, essendo stato accertato il diritto all'erogazione in capo al richiedente, sarà addebitato il valore della quota di t.f.r. indebitamente conguagliata dal datore di lavoro fallito.

4. Sistemazioni contabili

Nel caso in cui, entro l'esercizio, sia accertato di aver corrisposto somme a titolo di t.f.r. di pertinenza del Fondo di tesoreria, addebitate, invece, al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982, occorre procedere alla sistemazione contabile, per la corretta imputazione degli oneri alle gestioni, con il seguente biglietto in partita doppia:

TFR30103 a PTO 30011

(Trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di tesoreria corrisposto direttamente ai lavoratori) (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, legge n. 297/1982)

Ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio degli oneri delle due gestioni, si raccomanda di effettuare gli storni entro la fine del corrente esercizio.